

MISURE PREVISTE ZONA GIALLA – DPCM 14.01.2021

SPOSTAMENTI

- **coprifuoco dalle 22 alle 5** (con spostamenti solo con autocertificazione);
- **divieto di spostamento tra regioni e province autonome dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- **consentito lo spostamento una sola volta al giorno ad un massimo di due persone** (oltre ai minori di 14 anni conviventi) **verso un'abitazione privata abitata** all'interno della regione per la **zona gialla**, o del comune per la **zona arancione o rossa**;
- **consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici**, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

RISTORAZIONE - ALBERGHI

- **consentita l'attività di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ..) **dalle ore 5 alle 18** - consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutte conviventi;
- **consentito asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e**, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti - **consegna a domicilio sempre consentita** e fortemente raccomandata;
- **in tutte e tre le zone** (gialla-arancione-rossa) i soggetti che svolgono come **attività prevalente una di quelle identificate nei codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) possono effettuare l'asporto esclusivamente fino alle ore 18.00** (in caso di dubbi, potete reperire i vostri codici ateco prevalenti dichiarati in camera di commercio, sul sito www.registroimprese.it), sempre consentita invece la consegna a domicilio;
- **obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- consentite le attività delle mense e del catering continuativo;
- aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- **consentite** le attività delle **strutture ricettive** a condizione che sia assicurata l'applicazione dei protocolli vigenti; **consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.**

COMMERCIO

- **obbligo di assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro**, garantire **ingressi dilazionati** e **sosta nei locali solo per il tempo necessario all'acquisto dei beni**; **obbligo di rispettare le misure previste negli allegati 10 e 11**;
- **obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.**

ALTRE ATTIVITA'

- **Consentite** le attività inerenti ai **servizi alla persona**;
- **aperti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio**, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi**, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.
- **Sospese** le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso;
- **Sospese** attività di **palestre, centri benessere**, termali salvo le eccezioni previste;
- **Sospese sale bingo, scommesse e casinò** anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti;
- **Impianti sciistici chiusi** - a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- **Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto**;
- **Divieto di svolgere fiere, sagre ed altri eventi nonché feste pubbliche e private**;
- **Consentito** svolgimento delle **manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica**, a condizione che siano osservate le distanze e le altre misure di contenimento;
- **Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.